

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(Nn. 40 e 368-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

(RELATORE PICCOLO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti
(40)

d'iniziativa dei senatori ZUGNO, DE MARZI, ALESSANDRINI, CUZARI, ZANNINI,
SCARDACCIONE, FERRARI Francesco, MORLINO e LIMONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1968

E

Estensione dei benefici previsti dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti, ai lavoratori agricoli autonomi
(368)

d'iniziativa dei senatori POERIO, CHIAROMONTE, COLOMBI, COMPAGNONI, PIRASTU, PERNA, CAVALLI, MADERCHI, MAGNO, PEGORARO, TROPEANO, ARGIROFFI, ABENANTE, BENEDETTI, LUSOLI, MORANINO, DEL PACE, CIPOLLA, GUANTI,
D'ANGELOSANTE e ANTONINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1968

Comunicata alla Presidenza il 16 aprile 1969

ONOREVOLI SENATORI. — Nella seduta del 12 marzo 1969, la 7^a Commissione permanente ha approvato, in un testo unificato, i disegni di legge n. 40 e n. 368, concernenti l'estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 (cosiddetta legge Zanibelli), prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti.

Nell'aderire allo spirito informatore ed alla normativa dei richiamati disegni di legge, il relatore è stato mosso dalle seguenti considerazioni, che hanno incontrato favorevole accoglienza da parte della Commissione.

Anzitutto, in termini generali, dalla convinzione che la mancanza di una casa, con un minimo di decoro e di conforto, incide non poco sulla fuga dalla campagna della popolazione rurale, specialmente delle leve giovanili. Ciò è implicitamente riconosciuto, tra l'altro, nel programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-1970, in cui espressamente si afferma che « occorre soddisfare non soltanto le condizioni ottimali (cioè un alloggio per famiglia, un abitante per stanza) per la popolazione urbana, ma anche per la popolazione agricola », rilevandosi quindi che sarebbe necessario il « rinnovo e sistemazione del patrimonio edilizio non più idoneo per età, condizioni tecnico-abitative e stato di conservazione », condizioni nelle quali trovasi appunto gran parte del patrimonio edilizio rurale.

Inoltre, dalla constatazione che l'area di intervento a favore dell'edilizia rurale stessa (con specifico riferimento ai lavoratori agricoli autonomi) si è andata sempre più riducendo: non soltanto, infatti, nel Piano verde 2° (legge 27 ottobre 1966, numero 910) non figura la disposizione dell'articolo 10 del Piano verde 1° (legge 2 giugno 1961, n. 454), che prevedeva contributi per le case di coltivatori diretti, ma l'articolo 12 del richiamato Piano verde 2° ha limitato al solo sviluppo della meccanizzazione agricola le finalità del Fondo di rotazione istituito presso il Ministero del-

l'agricoltura e delle foreste, e disciplinato dal capo III della legge 25 luglio 1952, numero 949 (provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione), che prevedeva anche crediti per costruzioni rurali.

È vero che l'articolo 16 del Piano verde 2° prevede (quarto comma) la possibilità di agevolazioni contributive o creditizie per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali destinati ad abitazioni di coltivatori diretti, compresi i servizi e gli impianti accessori; ma tale beneficio fu limitato ai soli esercizi finanziari 1966 e 1967, ai sensi del successivo sesto comma (e va aggiunto a questo proposito che non fu accolta nella passata legislatura una proposta di legge intesa ad estendere le provvidenze in questione ai tre esercizi finanziari successivi). Inoltre, le provvidenze contenute nella lettera e) del primo comma del citato articolo 16 non si riferiscono soltanto all'edilizia rurale bensì a tutte le opere aziendali di miglioramento fondiario indicate nell'articolo 43 del regio decreto sulla bonifica integrale del 13 febbraio 1933, n. 215, e quindi sono chiaramente insufficienti ai fini che qui interessano.

* * *

Con il testo sul quale ho l'onore di riferire non si altera la struttura della legge Zanibelli, nè si incide sulla sua portata finanziaria.

Infatti, dopo aver individuato con l'articolo 1 i destinatari della normativa in esame, si precisa all'articolo 2 che, nell'ambito dei comitati generale e provinciali di cui agli articoli 1 e 7 della ricordata legge Zanibelli, saranno istituite sezioni speciali con compiti limitati all'applicazione del presente provvedimento; l'articolo 3, inoltre, prevede una fonte autonoma di finanziamento, la cui copertura, va qui detto per inciso, è ottenuta con un sistema di finanziamento analogo a quello previsto nell'articolo 5 della legge n. 1676 del 1960.

Va da ultimo chiarito che il testo accolto dalla 7^a Commissione permanente ripro-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

duce lo schema del disegno di legge n. 40 con talune modifiche, mutate dal disegno di legge n. 368, riguardanti il richiamo (articolo 2) ad una pluralità di organizzazioni sindacali e non all'unica maggiormente rappresentativa, come previsto nel disegno di legge n. 40, ed inoltre la misura del finanziamento (articolo 3), fissata in 25 miliardi annui.

Con queste brevi osservazioni, sicuro che le alte finalità che, con un onere relativamente limitato, la normativa in esame si propone incontreranno la vostra adesione, vi invito, onorevoli colleghi, a confortare con il vostro voto il provvedimento sul quale ho avuto l'onore di riferire.

PICCOLO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ZUGNO ED ALTRI

Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti (40)

Art. 1.

Le provvidenze di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogate con la legge 12 marzo 1968, n. 260, sono estese ai lavoratori agricoli autonomi.

Ai fini della presente legge sono considerati lavoratori agricoli autonomi i coltivatori diretti, proprietari o affittuari, e gli enfiteuti coltivatori diretti.

Art. 2.

Per l'applicazione della presente legge è istituita, in seno al Comitato di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, una Sezione speciale nella quale saranno chiamati a far parte tre lavoratori agricoli autonomi sulla base di terne di nomi indicati dalla organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dei coltivatori diretti.

In seno al Comitato provinciale di cui all'articolo 7 della citata legge 30 dicembre 1960, n. 1676, verrà istituita una Sezione speciale, nella quale saranno chiamati a far parte tre rappresentanti dei lavoratori agricoli autonomi, del pari designati dalla organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria.

I compiti assegnati alle Sezioni di cui ai precedenti commi sono quelli indicati agli articoli 2 e 7 della più volte menzionata legge n. 1676 del 1960.

Art. 3.

Per la esecuzione dei programmi di cui alla presente legge i fondi indicati dall'arti-

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI POERIO ED ALTRI

Estensione dei benefici previsti dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti, ai lavoratori agricoli autonomi (368)

Art. 1.

I benefici di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, sono estesi ai lavoratori agricoli autonomi.

Sono considerati lavoratori agricoli autonomi i coltivatori diretti, proprietari o affittuari, e gli enfiteuti coltivatori diretti.

Art. 2.

In seno al Comitato di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, verrà istituita una sezione speciale nella quale saranno chiamati a far parte tre lavoratori agricoli autonomi sulla base di terne di nomi indicati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei coltivatori diretti.

In seno al Comitato provinciale di cui all'articolo 7 della citata legge 30 dicembre 1960, n. 1676, verrà istituita una sezione speciale, nella quale saranno chiamati a far parte tre rappresentanti dei lavoratori agricoli designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria.

I compiti assegnati alle sezioni di cui ai precedenti commi sono quelli indicati agli articoli 2 e 7 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

Art. 3.

Per l'attuazione dei programmi previsti dalla presente legge i fondi indicati dall'ar-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti

Art. 1.

Le provvidenze di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogate con la legge 12 marzo 1968, n. 260, sono estese ai lavoratori agricoli autonomi.

Ai fini della presente legge sono considerati lavoratori agricoli autonomi i coltivatori diretti, proprietari o affittuari, e gli enfiteuti coltivatori diretti.

Art. 2.

Per l'applicazione della presente legge è istituita, in seno al Comitato di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, una Sezione speciale della quale saranno chiamati a far parte tre lavoratori agricoli autonomi sulla base di terne di nomi indicati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei coltivatori diretti.

In seno al Comitato provinciale di cui all'articolo 7 della citata legge 30 dicembre 1960, n. 1676, verrà istituita una Sezione speciale della quale saranno chiamati a far parte tre rappresentanti dei lavoratori agricoli autonomi, del pari designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria.

I compiti assegnati alle Sezioni di cui ai precedenti commi sono quelli indicati agli articoli 2 e 7 della menzionata legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

Art. 3.

Per la esecuzione dei programmi di cui alla presente legge i fondi indicati dall'arti-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri)

colo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 260, vengono integrati di 20 miliardi all'anno per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1980.

Per le integrazioni di cui al precedente comma, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui, in ciascuno degli esercizi finanziari indicati, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche. Gli importi non utilizzati nei singoli esercizi saranno portati ad aumento dell'importo dei mutui di pertinenza degli esercizi successivi.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1969 al 1980, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Poerio ed altri)

articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 260, vengono integrati di 25 miliardi all'anno per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1980.

Per le integrazioni di cui al precedente comma, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui, in ciascuno degli esercizi finanziari indicati, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche. Gli importi non utilizzati nei singoli esercizi saranno portati ad aumento degli esercizi successivi.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1969 al 1980, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

colo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 260, vengono integrati di 25 miliardi all'anno per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1980.

Per le integrazioni di cui al precedente comma, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui, in ciascuno degli esercizi finanziari indicati, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche. Gli importi non utilizzati nei singoli esercizi saranno portati ad aumento dell'importo dei mutui di pertinenza degli esercizi successivi.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.